

22/146/CU6/C5-C7

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 30 GIUGNO 2022, N. 80, RECANTE “MISURE URGENTI PER
IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL’ENERGIA ELETTRICA E
DEL GAS NATURALE PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 E PER
GARANTIRE LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
STOCCAGGIO DI GAS NATURALE”**

**Parere, ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,**

Punto 6) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Dopo l’articolo 5 è introdotto l’articolo 5 bis:

“Art. 5 bis Misure straordinarie in favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano

- 1. Per l’anno 2022, l’incremento del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato disposto dall’articolo 40, comma 1 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, è rideterminato in 1 miliardo di euro allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall’aumento dei prezzi delle fonti energetiche.*
- 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.*
- 3. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 fra le Regioni e Province autonome avviene sulla base della incidenza percentuale degli incrementi dei costi energetici stimati per l’anno 2022 dalle singole regioni rispetto all’anno 2021, così come desumibile dai modelli CE trasmessi dalle Regioni e Province Autonome”*

Relazione illustrativa

Le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale stanno registrando un considerevole aumento dei costi, determinato dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. La previsione dell'incremento dei costi è in continua evoluzione ed aggiornamento: allo stato attuale, i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche sono stimati dalle Regioni e dalle Province autonome in circa 1 miliardo. Lo stanziamento di 200 milioni previsto dall'articolo 40, comma 1 del Decreto Legge n. 50/22, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91, ad integrazione del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022 a concorso dei maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, risulta insufficiente rispetto al reale andamento dei costi. Pertanto, è necessario un incremento dello stanziamento attuale, al fine di determinare un fondo di 1 mld di euro a copertura degli incrementi dei costi energetici 2022.

Emendamento 2

All'articolo 2 *“Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022”* è aggiunto il seguente comma:

“1-bis: In deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni previste dai Contratti di Servizio Energia, dai Contratti di Rendimento Energetico o di Prestazione Energetica (EPC) e dai Contratti di Teleriscaldamento, per usi civili ed industriali, contabilizzati nelle fatture emesse per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, in analogia a quanto previsto dal comma 1 per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le prestazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.”

Relazione illustrativa

Il mercato dell'energia sta attraversando una situazione estremamente critica. Il Governo è intervenuto sulla componente Energia Elettrica con l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico e sulla componente termica, con la riduzione dal 22% al 5% dell'aliquota somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali per il 4° trimestre 2021 (Decreto Legge 27 settembre 2021, n. 130), per il primo trimestre 2022 con la Legge di Bilancio 2022, per il secondo trimestre 2022 (Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17) e prorogando questa misura anche per il terzo trimestre 2022 (Decreto Legge 30 giugno 2022, n. 80).

La previsione legislativa, tuttavia, esclude tutte le forniture di gas naturale ricomprese nei Contratti Servizio Energia, nei Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) e nei contratti di teleriscaldamento. Tali tipologie di contratto sono indicate dalla vigente legislazione nazionale ed europea come uno strumento fondamentale per l'efficientamento energetico e rappresentano la tipologia di contratto prevalente per alcune Aziende Sanitarie, in quanto viene acquistata in prevalenza energia termica prodotta con gas metano attraverso:

- contratti di teleriscaldamento ove presente il servizio;
- contratti di concessione attivati per incrementare l'efficienza energetica;
- l'adesione al Multiservizio manutentivo con servizio energia per gli ulteriori edifici in gestione.

Si ritiene che i contratti di servizio energia e teleriscaldamento che prevedano il gas naturale quale combustibile, in quanto destinati al soddisfacimento dei medesimi "usi civili e industriali" della fornitura di gas metano e caratterizzati da un prezzo con il medesimo andamento, debbano beneficiare dell'aliquota IVA ridotta al 5% prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione, indipendentemente dalla forma contrattuale con cui il metano viene somministrato. In carenza dell'equiparazione tra mera fornitura e acquisto di energia termica prodotta con gas metano si verrebbe infatti a creare una palese disparità di trattamento.

Roma, 27 luglio 2022